



**Comune di Lagnasco**  
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 22 del 20/05/2016**

**Oggetto :**

CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GALATA S.P.A., AD USO NON ABITATIVO, PER IMPIANTI ED APPARATI DI DIFFUSIONE DEL SEGNALE RADIO MOBILE RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI, PRESSO IL SITO DI LAGNASCO CN013. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **17** e minuti **50** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	VICE SINDACO	X	
GALLESIO MARCO	ASSESSORE	X	
<b>Totale</b>		3	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- il Comune di Lagnasco ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 13.05.2011 al numero 2066 serie 3T, avente ad oggetto porzione di terreno di circa mq. 40 sita in Comune di Lagnasco (CN) Via Praetta n. 15, distinta nel Catasto Terreni al foglio 8 mappale 196, per il mantenimento della conduzione di una stazione radio per telecomunicazioni.
- tra gli elementi essenziali del predetto contratto, risultano:
  - il valore del canone annuo di € 3.812,22 con aggiornamento automatico, annualmente nella misura percentuale del 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT ai sensi della L.392/78 ;
  - la durata di anni nove, rinnovabili tacitamente di altri nove;
  - la possibilità di condivisione del sito con altri operatori nel servizio di telefonia mobile.

Rilevato che in data 18 febbraio 2015 la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., nell'ambito di un proprio efficientamento economico, ha costituito la società Galata S.p.A., rogito notaio Atlante in Roma, repertorio 49870 raccolta 24634, ed ha conferito alla medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto di locazione di cui trattasi.

Ricordato che tale novazione è stata comunicata a mezzo raccomandata del 24.05.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 C.C. e che, con effetto dalla data di iscrizione del predetto atto di conferimento nel Registro delle Imprese di Roma, la società conferitaria è subentrata nel contratto di cui sopra in luogo a Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Dato atto che la società Galata S.p.A. ha proposto una rimodulazione del rapporto contrattuale con il Comune di Lagnasco in luogo alla cessazione del rapporto contrattuale. In particolare, in seguito ad opportuna concertazione tra le parti, la società conduttrice ha perfezionato l'ipotesi di nuovo contratto di locazione per il canone annuo di € 3.000,00, prospettando il termine di recesso anticipato da parte della conduttrice con preavviso scritto di 180 giorni e la durata di anni 9, tacitamente rinnovabile.

Rilevato l'aggiornamento catastale a cui è stato sottoposto l'immobile oggetto di contratto, così risultante: a Catasto Terreni foglio 8 mappale 276, al N.C.E.U. foglio 8 mappale 276 sub.1 e ritenuto opportuno promuovere tale revisione.

Vista la bozza del nuovo contratto di locazione tra il Comune di Lagnasco e Galata S.p.A. relativa alla novazione delle condizioni della locazione di porzione di terreno e rispettivi apparati trasmissivi per la conduzione di impianti di telecomunicazioni in Comune di Lagnasco, appositamente predisposta.

Rilevato che la nuova proposta, come sopra formulata, risulta confacente alle attuali esigenze dell'Amministrazione comunale e coerente con la vigente disciplina in materia di telecomunicazioni elettroniche.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

## DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta della società Galata S.p.A., con sede in Roma, Via Carlo Veneziani 56/L, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 13264231005, R.E.A. 1433946, C.F. 13264231005, in relazione al nuovo contratto per la locazione, ad uso non abitativo, di porzione di terreno della superficie di circa mq. 40 presso l'immobile sito in Lagnasco, catastalmente identificato a C.T. al foglio 8 mappale 276 ed al N.C.E.U. al foglio 8 mappale 276 sub. 1 (già C.T. foglio 8 mappale 196), per la conduzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle strutture, antenne e apparati trasmissivi, necessari alla diffusione di segnali per la fornitura del servizio pubblico di telecomunicazioni, per i motivi espressi in premessa.
- 2) Di dare atto che il contratto di locazione tra il Comune di Lagnasco e Wind Telecomunicazioni S.p.A., registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 13.05.2011 al numero 2066 serie 3T, al quale è subentrata la società Galata S.p.A. in forza di rogito notaio Atlante in Roma, repertorio 49870 raccolta 24634 del 18.02.2015, si intenderà risolto con efficacia dalla data di validità del nuovo contratto di cui al punto 1).
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per quanto di rispettiva competenza, conferendo al Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo l'incarico per la sottoscrizione del contratto e per la conclusione del procedimento.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, palesemente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.